COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	299
Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla societ	
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (Esame e rinvio)	299
ALLEGATO (Risoluzione)	305

Mercoledì 5 febbraio 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta inizia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

(Esame e rinvio).

Roberto FICO, presidente e relatore, nell'illustrare lo schema di risoluzione all'ordine del giorno, evidenzia le principali novità in esso previste rispetto alle analoghe deliberazioni assunte dalla Commissione nelle precedenti legislature, e che riguardano: l'eliminazione della possibilità di svolgere in Commissione quesiti a ri-

sposta immediata rivolti alla RAI; la necessità che le risposte alle segnalazioni e quesiti dei commissari possano essere rese soltanto dal presidente o dal direttore generale della RAI; la pubblicazione in allegato al resoconto sommario della seduta della Commissione delle segnalazioni, dei quesiti e delle relative risposte, con eventuali repliche dell'interrogante, che quindi divengono accessibili anche attraverso il sito internet della Commissione, come del resto è già stabilito per i resoconti medesimi e per tutti gli altri documenti da essa approvati. Restano invece invariati i termini per la trasmissione dei quesiti da parte della Presidenza alla RAI, quarantotto ore, e per la risposta di quest'ultima, che deve pervenire entro quindici giorni.

Dichiara quindi aperta la discussione generale sullo schema di risoluzione.

Maurizio ROSSI (PI), con riferimento alle risposte della RAI, propone che si valuti la possibilità di introdurre una disposizione che imponga alla società concessionaria di fornire risposte chiare, precise e puntuali, prevedendo che la Commissione consideri la possibilità, su richiesta del commissario insoddisfatto della risposta, di diffidare la stessa RAI.

Propone, infine, che nella premessa alla risoluzione sia soppressa la lettera *e*), che rinvia ad una circolare del presidente della Camera che dovrebbe essere stata superata da successivi interventi normativi.

Mario MARAZZITI (PI), nell'esprimere apprezzamento per il documento in esame, suggerisce di integrare la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, prevedendo che anche altri dirigenti della RAI possano rispondere ai quesiti in nome e per conto del presidente o del direttore generale ovvero che si possa delegare anche altro dirigente. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di prevedere che le risposte siano rese dai vertici aziendali di regola, così consentendo la trasmissione della risposta anche da parte di altri dirigenti.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) ricorda che l'esigenza per la Commissione di adottare questo atto di indirizzo si è posta in primo luogo per la necessità di pubblicare i quesiti, le segnalazioni e le relative risposte pervenute, così da superare quella difformità che per questo tipo di documenti si registra rispetto al regime di pubblicità previsto nei regolamenti parlamentari per le interrogazioni e le interpellanze.

Nel condividere la soluzione prospettata nello schema di documento in esame, osserva come in relazione a questa pubblicazione vi sia anche la necessità di tutelare quei contenuti sensibili che per ragioni di *privacy* ovvero di presunto valore economico dei dati non debbano essere resi pubblici. Vi è quindi un problema di gestione di questi atti, per evitare che possa riproporsi quanto accaduto, ad esempio, all'inizio della legislatura con la risposta ad un proprio quesito che, nonostante la richiesta della RAI di mantenerne riservato il contenuto, era poi apparso sul sito RAI Watch.

Osserva inoltre che la risoluzione contiene numerosi riferimenti alla normativa vigente, in alcuni casi probabilmente ridondanti e in altri meritevoli di attenzione; è il caso, ad esempio, della previ-

sione di cui all'articolo 1, comma 1, che sembra redistribuire i poteri all'interno della Commissione tra il presidente e l'Ufficio di presidenza. Si tratta di un profilo che può anche essere discusso dalla Commissione, ancorché non sembri questa la sede più opportuna per farlo. È quindi del parere che sia preferibile sostituire il verbo « esamina » con quello « trasmette ».

Quanto ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 1, pur condividendone la finalità, che è quella di accelerare in talune circostanze i tempi di trasmissione alla RAI dei documenti, ritiene che debbano essere riformulati, non concordando sulla proposta di demandare al presidente compiti che spetterebbero all'Ufficio di presidenza nella sua composizione integrata.

Con riferimento poi alla previsione di cui all'articolo 2, comma 3, che ha l'evidente scopo di responsabilizzare i vertici della RAI per le risposte trasmesse alla Commissione, teme che in talune circostanze la necessità della firma o del presidente o del direttore generale possa ritardare oltre il termine dei quindici giorni la trasmissione della risposta alla Commissione. Una soluzione potrebbe forse consistere nel prevedere che i vertici della RAI possano eventualmente a ciò delegare anche un altro dirigente.

Pone infine all'attenzione della Commissione un terzo tema, che pure è stato escluso dal presidente nella sua premessa, e che riguarda la possibilità di utilizzare lo schema del *question time* previsto nei regolamenti parlamentari. Visto che in talune occasioni il direttore generale della RAI è stato audito anche su specifici temi, forse andrebbe valutata la possibilità di reintrodurlo anche nella risoluzione in esame, perché potrebbe consentire alla Commissione di stabilire un rapporto più continuativo con i vertici della RAI.

Nel sottoporre queste sue valutazioni al presidente, affinché ne tenga conto per una riformulazione del testo in esame, osserva che continua a rappresentare un problema per molti commissari la convocazione della Commissione in concomitanza con lo svolgimento delle sedute delle Commissioni permanenti. Invita quindi il presidente a valutare insieme con l'ufficio di presidenza nella sua composizione integrata la possibilità di tenere le riunioni della Commissione di vigilanza in orari e giorni diversi da quelli fin qui considerati.

Roberto FICO, presidente e relatore, con riferimento a quest'ultimo punto, ritiene che occorra valutare anche la possibilità di convocare la Commissione a partire dalle ore 20.30 o in alternativa il lunedì pomeriggio o il venerdì mattina.

Quanto ad alcune delle osservazioni formulate dal collega Peluffo, fa presente che le previsioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, riproducono identiche disposizioni già contenute agli articoli 1, comma 4, e 3, comma 2, della risoluzione adottata nella scorsa legislatura da questa Commissione nella seduta del 21 aprile 2009.

Renato BRUNETTA (FI-PdL), nel valutare nel suo complesso positivamente il testo predisposto dal presidente, è dell'avviso che in premessa debba essere richiamato il principio della totale trasparenza ormai previsto dalla legge per tutte le pubbliche amministrazioni. Ritiene inoltre che debba essere assicurato in linea generale anche il principio della totale trasparenza dei lavori di questa Commissione, ricorrendo pure a sistemi audiovisivi, analogamente a quanto è previsto nella proposta di modificazione del regolamento attualmente in esame alla Camera. Le procedure adottate da questa commissione bicamerale non possono infatti in nessun modo contenere disposizioni che non tengano conto dei punti più qualificanti dei regolamenti delle due Camere.

Quanto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, osserva che un potere di filtro è esercitato da parte di tutti i presidenti di Commissione sui documenti presentati ed è funzionale ad assicurare il buon andamento dei lavori, senza che per ciò si possa ritenere che abbia una funzione censoria.

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 2, comma 3, nel concordare

con le pur giuste valutazioni del collega Peluffo, rileva che la finalità della disposizione è quella di responsabilizzare i vertici della RAI sulle risposte che vengono trasmesse alla Commissione che in molti casi sono incomplete, evasive e non denotano una particolare accuratezza nel dare le informazioni richieste. Si dichiara quindi disponibile a valutare la possibilità che per la risposta possa essere delegato un altro dirigente, ma esige che il loro contenuto sia qualitativamente all'altezza delle domande formulate. Appare invece accettabile una certa flessibilità sui tempi di risposta.

Circa il tema della trasparenza e della pubblicità da assicurare alle risposte trasmesse dalla RAI, è ben consapevole che ci si trovi di fronte ad un'azienda che sta sul mercato e che in alcune circostanze può ritenere che determinate informazioni vadano mantenute riservate. Può dunque accadere che i due interessi possano anche essere confliggenti. È tuttavia del parere che queste possibili ipotesi debbano essere rimesse a singole scelte della RAI, che saranno poi valutate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione. Nessuno vuole arrecare danni alla RAI pubblicando informazioni su elementi da questa ritenuti sensibili, ma non appare utile generalizzare il concetto di dati sensibili, giacché in linea di principio i quesiti e le segnalazioni e le relative risposte debbono essere sempre pubblicati.

Ritiene infine che contrastare con il ricorso alla magistratura l'attività di vigilanza della Commissione e dell'AGCOM, ricorrendo in quest'ultimo caso al TAR, non sia una buona pratica aziendale: occorre pertanto interrogarsi su quale sia l'ambito residuo di controllo di questi due organismi sulla RAI.

Conclude auspicando che il presidente possa, sulla base di quanto emergerà in questa discussione, riformulare il documento, al fine di arrivare a un testo quanto più possibile condiviso.

Alberto AIROLA (M5S), nel condividere le valutazioni espresse da ultimo dal collega Brunetta, si domanda quale sia l'ambito di vigilanza di questa Commissione se non si riescono ad ottenere molti dei dati richiesti alla RAI, che in passato non ha fornito le informazioni richieste come, ad esempio, sul settore della *fiction*, ancorché molti di quei dati siano poi apparsi sulla stampa senza essere mai stati smentiti dall'azienda.

Ritiene quindi che in qualche modo occorra conciliare le esigenze della Commissione di acquisire le informazioni richieste e di rendere in molti casi pubbliche queste informazioni – anche attraverso la pubblicazione sul sito internet – con l'esigenza, pure legittima, della RAI di mantenere riservati alcuni dati, che però devono comunque essere portati a conoscenza dei commissari. Trova singolare che il piano industriale illustrato in *streaming* alla Commissione sia stato poi trasmesso nella sua versione cartacea in forma riservata.

Quanto allo schema di risoluzione in esame, concorda sul testo nel suo complesso e con riferimento all'articolo 1, comma 1, ritiene che quello attribuito al presidente non sia certamente un potere censorio.

Circa la previsione di cui al successivo comma 6, è dell'avviso che non via sia alcuna volontà di espropriare l'Ufficio di presidenza delle sue competenze, visto che il fine è quello di velocizzare l'attività della Commissione.

Infine, per quel che riguarda l'articolo 2, comma 3, ritiene che debba essere espressamente prevista la possibilità di replica dei commissari qualora la risposta della RAI sia inconsistente o non puntuale rispetto al quesito posto.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel ringraziare il presidente per il testo predisposto, evidenzia come esso presenti dei profili indubbiamente problematici come indicato dal collega Peluffo. Pur essendo consapevole che il presidente non intende esercitare un potere di censura sui quesiti e le segnalazioni presentate dai commissari, è tuttavia dell'avviso che la formulazione adottata prefiguri un filtro che mal si concilierebbe con l'attività parlamen-

tare. La disposizione andrebbe quindi riscritta, perché altrimenti si correrebbe il rischio di alterare i rapporti tra il presidente e l'ufficio di presidenza.

Quanto al disposto di cui all'articolo 2, comma 3, nel concordare con le proposte del collega Marazziti, ritiene che nel riformulare la disposizione non debba comunque venire meno il principio che il presidente e il direttore generale sono responsabili delle risposte trasmesse. Circa la trasparenza invocata dal collega Brunetta, ritiene che dall'inizio della legislatura molto si sia fatto e che, se si deve fare di più, è disponibile a discuterne.

Più complessa è la questione delle risposte della RAI, che debbono essere all'altezza dei quesiti e segnalazioni. Questo è un aspetto problematico difficile da risolvere, visto che un eventuale criterio quantitativo che fosse introdotto potrebbe essere ben peggiore di quello qualitativo, perché a suo giudizio risposte elusive o evasive sarebbero comunque inevitabili. Resta quindi la possibilità di replica che è già oggi nella facoltà dei commissari e rispetto alla quale non appare opportuno introdurla esplicitamente nella risoluzione.

Roberto FICO, presidente e relatore, fa presente che in passato sono spesso arrivate sollecitazioni sulla qualità delle risposte pervenute dalla RAI. È una questione che va affrontata.

Giorgio LAINATI (FI-PdL), con riferimento alla proposta del collega Marazziti di prevedere la figura del delegato quale soggetto abilitato a trasmettere alla Commissione le risposte ai quesiti e alle segnalazioni, ritiene che la questione sia particolarmente rilevante. Qualora dovessero rimanere soltanto il presidente o il direttore generale come unici soggetti abilitati a rispondere, i tempi di risposta si potrebbero allungare.

Quanto al tema proposto dal collega Peluffo di reintrodurre il *question time*, osserva che sicuramente si è trattato, sulla scorta dell'esperienza maturata fin dalla XIV legislatura, di un istituto interessante, specie se articolato con le stesse modalità con cui è disciplinato nei regolamenti parlamentari. In taluni casi infatti il presidente o il direttore generale, una volta data la risposta, possono non essere in grado di fornire gli elementi richiesti dal commissario in sede di replica. Sempre sulla base della sua esperienza passata osserva inoltre che non sempre si riuscirebbe ad avere il presidente o il direttore generale, con il rischio che nella maggior parte dei casi venga, ad esempio, il direttore delle relazioni istituzionali. Si tratta di un profilo da valutare con attenzione.

Salvatore MARGIOTTA (PD) chiede al presidente di conoscere come si intenda articolare il successivo esame dello schema di risoluzione oggi in esame.

Roberto FICO, presidente e relatore, fa presente che procederà a una riformulazione dello schema di risoluzione che verrà poi trasmesso a tutti i commissari contestualmente alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Federico FORNARO (PD), con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, propone che la Commissione valuti la possibilità o di sopprimere l'intero comma 1, dal momento che anche al comma 3 si prevede che il presidenti verifichi il contenuto delle segnalazioni, ovvero che si modifichi il verbo sostituendo « esamina » con « trasmette ».

Quanto poi alla disposizione di cui al successivo comma 2, osserva che sarebbe preferibile prevedere che, in luogo del rappresentante di gruppo, le segnalazioni e i quesiti presentati dai parlamentari in carica non appartenenti alla Commissione possano essere sottoscritti anche da un qualsiasi altro componente.

Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), nel condividere le valutazioni dei colleghi Brunetta e Airola sulla necessità di trasparenza sulle informazioni acquisite dalla RAI, osserva che vi sono spesso cose che inizialmente sono segrete e che successivamente vengono fatte uscire dall'azienda. Quanto al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, suggerisce di sostituire il verbo « esamina » con « trasmette » e, in relazione all'articolo 2, comma 3, è dell'avviso che sia preferibile stabilire che sia la RAI a rispondere ai quesiti piuttosto che il presidente o il direttore generale di cui comunque resterebbe la responsabilità per il contenuto delle risposte stesse.

Infine, con riguardo alle risposte spesso elusive o incomplete, suggerisce di prevedere che si possa intervenire con il *question time* soltanto nei casi in cui l'interrogante non sia soddisfatto della risposta. Forse questa modifica potrebbe indurre la RAI ad essere più disponibile e puntuale nel rispondere ai quesiti e segnalazioni dei commissari.

Mario MARAZZITI (PI) ringrazia il presidente per aver predisposto la bozza di risoluzione, utile a precisare l'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione. Auspica tuttavia che si tratti dell'ultimo documento di tale genere, augurandosi che la presente legislatura riesca a realizzare la definitiva uscita dei partiti dal servizio pubblico radiotelevisivo e che porti così all'abolizione della Commissione, a un nuovo ruolo dell'AGCOM e alla nascita di un consiglio nazionale per i media espressione della società italiana.

Quanto al documento in esame, condivide le osservazioni formulate dai colleghi circa la modifica del comma 1 dell'articolo 1, la qualità delle risposte ai quesiti e alle segnalazioni e la possibile attivazione in casi particolari dello schema del *question time*.

Sul tema più generale della completa trasparenza, ritiene che mentre i documenti privi di elementi sensibili debbano essere conosciuti dai cittadini, occorra invece approfondire se sia opportuna una completa apertura del lavoro che si svolge nelle Commissioni, giacché teme che ciò potrebbe portare a un mutamento di linguaggio, di comportamenti, metodi e contenuti. In sostanza, la spettacolarizzazione potrebbe danneggiare la stessa trasparenza.

In merito al problema della divulgazione dei dati sollevato dal senatore Airola, ricorda che all'inizio dei lavori della Commissione alcune notizie prima della loro discussione apparvero sul quotidiano *Il Fatto*: ciò potrebbe spiegare le cautele della RAI, sebbene la trasmissione del piano industriale con riportato sulla copia il nome del singolo componente non tuteli la società dalla possibile divulgazione dei dati stessi. Ritiene, dunque, che alle informazioni non sensibili debba essere data totale accessibilità, mentre per i dati sen-

sibili per la RAI i commissari si dovrebbero attenere alla riservatezza oppure potrebbero chiedere conto alla stessa concessionaria della loro non divulgabilità.

Roberto FICO, presidente e relatore, nel precisare che l'organizzazione del prosieguo della discussione sullo schema di risoluzione in esame verrà deciso nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- *a)* vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;
- b) visto il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri e i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione:
- c) visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio successivo;
- d) visti gli articoli 17 e 18 del proprio regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva e alle iniziative dei singoli componenti, nonché gli articoli 6 e 7, relativi alle potestà del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;
- e) tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;
- f) viste le proprie precedenti deliberazioni del 2 aprile 1998, come modificata dalla deliberazione del 29 settembre successivo, relativa all'esito delle segnalazioni effettuate nei confronti dell'attività della concessionaria del servizio radiotelevisivo

pubblico, nonché del 25 ottobre 2005 e del 24 luglio 2007, relative allo svolgimento di quesiti a risposta immediata in Commissione, e tenuto conto della relativa esperienza applicativa; tenuto altresì conto del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 27 giugno 2007,

conviene

di stabilire i seguenti criteri organizzativi per l'esercizio delle proprie potestà di vigilanza, e per quanto occorre,

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana SpA, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo).

- 1. Il Presidente della Commissione esamina le segnalazioni e i quesiti relativi all'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo presentati dai componenti della Commissione.
- 2. Le segnalazioni e i quesiti presentati da parlamentari in carica non appartenenti alla Commissione sono sottoscritti dal rappresentante del loro gruppo in Commissione che li trasmette al Presidente.
- 3. Il Presidente verifica che il contenuto delle segnalazioni e dei quesiti attenga alle problematiche del servizio pubblico radiotelevisivo; ove necessario richiede chiarimenti al presentatore.
- 4. Non sono ammissibili segnalazioni e quesiti che siano formulati con frasi scon-

venienti o che non rivestano forma scritta, che si riferiscano a questioni estranee al servizio pubblico radiotelevisivo, che siano basati su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti o che comunque non rientrino nelle competenze della Commissione.

- 5. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può sempre consultare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, anche nella composizione ristretta ai vice presidenti e ai segretari.
- 6. Il Presidente può individuare le modalità più idonee a garantire che l'Ufficio di Presidenza assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile, eventualmente interloquendo con i componenti anche per via telefonica o informatica.

ART. 2

(Trasmissione delle segnalazioni e dei quesiti alla società concessionaria).

- 1. Individuate le questioni ammissibili, il Presidente trasmette le segnalazioni e i quesiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, richiedendo, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 17 del regolamento della Commissione, la comunicazione di documenti, dati o informazioni.
- 2. Le segnalazioni e i quesiti, individuati ai sensi del comma 1, sono senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, inoltrati per via telematica alla Rai ai fini della risposta scritta.

- 3. Le risposte alle segnalazioni e ai quesiti sono rese dal presidente del consiglio d'amministrazione o dal direttore generale della RAI e pervengono alla Commissione entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.
- 4. Le risposte della società concessionaria sono trasmesse alla Commissione per via telematica.

ART. 3.

(Pubblicazione delle segnalazioni e quesiti).

1. Le segnalazioni e i quesiti di cui all'articolo 1 e le relative risposte sono pubblicati integralmente in allegato al resoconto sommario.

ART. 4.

(Disposizioni comuni e finali).

- 1. Il Presidente della Commissione informa l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni.
- 2. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media, audiovisivi e radiofonici).